



Norme sulla comunicazione e la visibilità

Programmi di finanziamento
dell'Unione europea 2021-2027

Guida per gli Stati membri

COMMISSIONE EUROPEA

Direzione generale della Comunicazione

Direzione B – Strategia e comunicazione istituzionale

Unità B.2 – Relazioni interistituzionali, contratti istituzionali e centro di contatto Europe Direct

Commissione europea

B-1049 Bruxelles

Norme sulla comunicazione e la visibilità

Programmi di finanziamento
dell'Unione europea 2021–2027

Guida per gli Stati membri

AVVISO LEGALE

Il presente documento è stato redatto per conto della Commissione europea, ma rispecchia unicamente le opinioni degli autori; pertanto la Commissione europea non può essere considerata responsabile per qualsiasi conseguenza derivante dal riutilizzo della presente pubblicazione. Ulteriori informazioni sull'Unione europea sono disponibili su internet (<http://www.europa.eu>).

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022

© Unione europea, 2022



La politica di riutilizzo dei documenti della Commissione europea è attuata sulla base della decisione 2011/833/UE della Commissione, del 12 dicembre 2011, relativa al riutilizzo dei documenti della Commissione (GU L 330 del 14.12.2011, pag. 39). Salvo diversa indicazione, il riutilizzo del presente documento è autorizzato ai sensi della licenza *Creative Commons Attribution 4.0 International* (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Ciò significa che il riutilizzo è autorizzato a condizione che venga riconosciuta una menzione di paternità adeguata e che vengano indicati gli eventuali cambiamenti.

Per qualsiasi uso o riproduzione di elementi che non sono di proprietà dell'Unione europea, potrebbe essere necessaria l'autorizzazione diretta dei rispettivi titolari dei diritti.

Print	ISBN 978-92-76-55003-7	doi:10.2775/483542	NA-01-21-482-IT-C
PDF	ISBN 978-92-76-54962-8	doi:10.2775/227248	NA-01-21-482-IT-N

Indice

1. INTRODUZIONE	6
2. QUESTIONI GENERALI	7
3. 10 MODI IN CUI I DESTINATARI DEI FINANZIAMENTI DELL'UE POSSONO COMUNICARE E GARANTIRE LA VISIBILITÀ DEI FINANZIAMENTI DELL'UE	16
3.1. Obbligo generale di riconoscere l'origine dei finanziamenti dell'UE e di garantirne la visibilità	16
3.2. Collegamento alle priorità dell'UE	17
3.3. Impegno in attività di comunicazione specifiche (in funzione del programma)	18
3.4. L'emblema dell'UE va esposto in modo corretto e ben visibile	18
3.5. È necessario esporre una semplice dichiarazione di finanziamento, segnalando il sostegno ricevuto dall'UE	20
3.6. Utilizzare informazioni corrette	23
3.7. Occorre coinvolgere l'autorità che concede il sostegno / l'UE nella comunicazione (in funzione del programma)	23
3.8. Va ricordato che le spese di comunicazione e visibilità in genere rientrano tra i costi sovvenzionabili	26
3.9. Bisogna concedere all'UE il diritto di usare il materiale di comunicazione	26
3.10. Possono essere operate riduzioni finanziarie per l'inosservanza degli obblighi contrattuali	30
4. QUESTIONI LEGATE A PROGRAMMI SPECIFICI	32
4.1. Regolamento recante disposizioni comuni	32
4.2. Dispositivo per la ripresa e la resilienza	38
4.3. Politica agricola e di sviluppo rurale	42
4.4. Altri programmi	44
5. LINK PERTINENTI	45
6. CONTATTI	45
7. ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI	46

1. Introduzione

La presente pubblicazione aiuta gli Stati membri a sensibilizzare le amministrazioni e i portatori di interessi sulle norme giuridicamente vincolanti in materia di comunicazione e visibilità per i programmi di finanziamento dell'Unione europea nell'ambito del bilancio a lungo termine dell'UE e di NextGenerationEU dal 2021. La guida inoltre nell'attuazione delle norme in pari misura alla loro responsabilità nell'ambito della gestione concorrente.

Dopo una sezione che risponde a domande generali, il testo analizza ciascuno dei requisiti istituzionali, che la Commissione europea ha organizzato in 10 punti a fini di presentazione. La pubblicazione si conclude con l'analisi di questioni specifiche riguardanti programmi, comprese quelle che rientrano nell'ambito del [regolamento recante disposizioni comuni \(CPR\)](#) e del [dispositivo per la ripresa e la resilienza \(RRF\)](#) (NextGenerationEU).

La pubblicazione anticipa le principali questioni che interessano gli Stati membri e include le risposte alle domande dei delegati al gruppo "Informazione" del Consiglio che sono state presentate alla Commissione tramite il Segretariato generale del Consiglio.

In funzione della necessità di ulteriori orientamenti, nell'ambito del gruppo "Informazione" sono previsti aggiornamenti periodici.

Gli Stati membri possono consultare il presente documento sul portale interno dei comunicatori del Consiglio e sul [sito internet dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea](#).

2. Questioni generali

"I finanziamenti ambiziosi e l'azione politica decisa verso la ripresa devono essere comunicati in modo adeguato e la visibilità deve essere ottimizzata come risposta europea..."

... tutti i programmi del futuro bilancio a lungo termine, indipendentemente dalle modalità di gestione, includeranno una serie di requisiti minimi vincolanti e coerenti sulla comunicazione e la visibilità.

Anche... NextGenerationEU... non farà eccezione.

La Commissione vigilerà attentamente su come gli Stati membri e gli altri destinatari dei finanziamenti dell'UE comunicheranno e miglioreranno la visibilità dell'Unione e su come riferiranno in merito all'attuazione dei finanziamenti ricevuti".

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, nella lettera ai deputati al Parlamento europeo, del 31 agosto 2020

Perché servono requisiti minimi in materia di comunicazione e visibilità?

Realizzare le priorità dell'Unione europea, superare la crisi della COVID-19 e contribuire a una ripresa duratura sono gli obiettivi fondamentali del bilancio a lungo termine dell'UE e di NextGenerationEU. A tal fine non solo l'UE deve ottenere risultati concreti per tali priorità, ma anche le sue azioni in tal senso devono essere visibili. La politica e la comunicazione sono due facce della stessa medaglia: è importante ottenere risultati ed è positivo avere visibilità. Per questo motivo l'azione dell'UE deve essere comunicata in modo efficace sul campo, anche durante l'attuazione dei programmi di finanziamento. La comunicazione dell'UE è una responsabilità condivisa tra la Commissione europea e i destinatari dei finanziamenti dell'Unione, compresi gli Stati membri, nello spirito della [dichiarazione di Sibiu](#) del 2019.

Per rendere efficace e coerente la comunicazione nella pratica, i vari atti giuridici dei programmi di finanziamento dell'UE contengono norme sulla comunicazione e la visibilità dell'Unione. Esse sono giuridicamente vincolanti per i destinatari dei finanziamenti dell'UE e ampiamente coerenti tra i programmi e le modalità di gestione. Tuttavia lasciano un certo margine per gli approcci specificamente legati ai programmi, come emerge ad esempio dall'articolo 34 del regolamento RRF relativo alla comunicazione. In questo momento è fondamentale garantire la massima conoscenza possibile e la corretta attuazione delle norme.

Quali sono di preciso le norme sulla comunicazione e la visibilità?

Si possono sintetizzare come "[10 modi in cui i destinatari dei finanziamenti dell'UE possono comunicare e garantire la visibilità dell'UE](#)".

1. Tutti i destinatari rendono nota l'origine dei **finanziamenti dell'UE** ricevuti e **ne garantiscono la visibilità**.
2. È essenziale che vi sia un collegamento alle **priorità dell'UE**.
3. I destinatari devono impegnarsi in **attività di comunicazione specifiche** (in funzione del programma).
4. L'emblema dell'UE va esposto **in modo corretto e ben visibile**.
5. È necessario esporre una semplice **dichiarazione di finanziamento**, segnalando il sostegno ricevuto dall'UE.
6. Vanno utilizzate **informazioni corrette**.
7. **Occorre far partecipare l'autorità che concede il sostegno/l'UE** nella comunicazione (in funzione del programma).
8. Va ricordato che le spese di comunicazione e visibilità in genere rientrano tra i **costi sovvenzionabili**.
9. **Bisogna concedere all'UE il diritto di usare il materiale di comunicazione**.
10. **Possono essere operate riduzioni finanziarie per l'inosservanza** degli obblighi contrattuali.

Le norme si applicheranno retroattivamente all'assistenza finanziaria concessa nel bilancio a lungo termine 2014-2020?

No, le nuove norme si applicano a tutti i programmi e ai partenariati del bilancio a lungo termine e di NextGenerationEU a partire dal 2021. L'applicazione delle norme non è retroattiva.

Le norme sono giuridicamente vincolanti o semplici raccomandazioni?

I requisiti sulla comunicazione e la visibilità sono giuridicamente vincolanti e sono completati da orientamenti relativi a questioni specifiche. L'obbligo di riconoscere il finanziamento ricevuto dall'UE e di migliorare la visibilità dell'Unione è stato stabilito da tempo nel [regolamento finanziario](#). Tuttavia, per la prima volta in assoluto, in un approccio coerente e orizzontale nell'ambito del nuovo bilancio a lungo termine 2021-2027, del quadro finanziario pluriennale e di NextGenerationEU, ogni programma di finanziamento contiene una clausola istituzionale standard sulla comunicazione e la visibilità e disposizioni più dettagliate in materia nella base giuridica e negli accordi di finanziamento applicabili. Esistono anche diversi documenti di orientamento che aiutano i destinatari dei finanziamenti dell'UE a capire e attuare le norme in modo adeguato. I pertinenti riferimenti e gli estratti dei testi giuridici sono indicati di seguito.

Dove si trovano le norme sulla comunicazione e la visibilità nei nuovi programmi dell'UE?

Regolamento finanziario

Considerando 11

Conformemente al principio di trasparenza sancito dall'articolo 15 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le istituzioni dell'Unione devono operare nel modo più trasparente possibile. Per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio, l'applicazione di tale principio implica che **i cittadini conoscano la destinazione e lo scopo dei fondi spesi dall'Unione**. Tali informazioni favoriscono il dibattito democratico, contribuiscono alla partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'Unione, rafforzano il monitoraggio istituzionale e il controllo sulla spesa dell'Unione e contribuiscono al rafforzamento della sua credibilità. **La comunicazione dovrebbe essere maggiormente mirata e finalizzata a rafforzare la visibilità del contributo dell'Unione per i cittadini**. Tali obiettivi dovrebbero essere raggiunti attraverso la pubblicazione, preferibilmente utilizzando moderni strumenti di comunicazione, delle pertinenti informazioni riguardanti tutti i destinatari dei fondi finanziati dal bilancio che tengano conto dei legittimi interessi di riservatezza e di sicurezza di detti destinatari e, per quanto concerne le persone fisiche, del loro diritto alla vita privata e alla protezione dei loro dati personali. Le istituzioni dell'Unione dovrebbero quindi adottare un approccio selettivo nella pubblicazione delle informazioni conformemente al principio di proporzionalità. Le decisioni in materia di pubblicazione dovrebbero basarsi su criteri pertinenti al fine di fornire informazioni opportune.

Articolo 63, paragrafo 1 – Gestione concorrente con gli Stati membri

Quando la Commissione esegue il bilancio in regime di gestione concorrente, i compiti relativi all'esecuzione del bilancio sono delegati agli Stati membri. La Commissione e gli Stati membri rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione e **garantiscono la visibilità dell'azione dell'Unione nella gestione dei fondi dell'Unione**. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri assolvono i rispettivi obblighi in materia di controllo e audit e assumono le conseguenti responsabilità stabilite dal presente regolamento. La normativa settoriale stabilisce disposizioni complementari.

Articolo 154, paragrafo 2 – Gestione indiretta

Le persone e le entità cui è affidata l'esecuzione dei fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, non discriminazione e **visibilità dell'azione dell'Unione**. Qualora la Commissione istituisca accordi quadro relativi a partenariati finanziari conformemente all'articolo 130, tali principi sono ribaditi in detti accordi.

Articolo 201 – Convenzione di sovvenzione

2. La convenzione di sovvenzione comprende almeno quanto segue:

- (h) **le disposizioni in materia di visibilità dell'intervento finanziario dell'Unione**, tranne in casi debitamente motivati in cui la pubblicità non sia possibile ovvero opportuna.

Articolo 234 – Fondi fiduciari dell'Unione per azioni esterne

3. *I fondi fiduciari dell'Unione sono istituiti e eseguiti soltanto alle condizioni seguenti:*

- b) i fondi fiduciari dell'Unione determinano **visibilità politica per l'Unione** e vantaggi gestionali evidenti, nonché un migliore controllo da parte dell'Unione dei rischi e dei pagamenti dei contributi dell'Unione e degli altri donatori.*

Articolo standard sulla comunicazione istituzionale nella base giuridica di ciascun programma

- *I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.*
- *La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo [xxx].*

Gestione concorrente

- Le norme sulla comunicazione e la visibilità per la maggior parte dei programmi in regime di gestione concorrente sono contenute in particolare nel [regolamento recante disposizioni comuni \(CPR\)](#), ma anche in altri strumenti giuridici pertinenti (per i dettagli consultare la sezione CPR della presente pubblicazione a pagina 31).
- I fondi in regime di gestione concorrente disciplinati dal CPR sono:
 - politica regionale: Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo per una transizione giusta e Fondo di coesione;
 - politica sociale: Fondo sociale europeo Plus;
 - affari interni: Fondo Asilo, migrazione e integrazione, Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e Fondo Sicurezza interna;
 - affari marittimi: Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura.

Gestione diretta/indiretta

- Il [modello istituzionale di convenzione di sovvenzione](#) è applicabile a tutti i programmi a gestione diretta dell'UE e viene utilizzato anche in alcuni casi di gestione indiretta, come le imprese comuni.
- Il modello istituzionale di convenzione di sovvenzione (articolo 16, diritti di proprietà intellettuale, articolo 17, comunicazione, diffusione e visibilità, e allegato 5, norme specifiche su diritti di proprietà intellettuale, comunicazione, diffusione e visibilità) adottato dalla Commissione il 12 giugno 2020 (C(2020)3759) contiene una serie esauriente di norme sulla comunicazione e la visibilità. Una [versione commentata del modello istituzionale di convenzione di sovvenzione](#) funge da guida per gli ordinatori e i beneficiari dei finanziamenti dell'UE.

- Le disposizioni sulla comunicazione istituzionale si applicano anche mutatis mutandis alla gestione indiretta (ad esempio, da stabilire in un accordo di contributo). L'articolo 154, paragrafo 2, del regolamento finanziario stabilisce che le entità cui è affidata l'esecuzione dei fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio rispettino il principio di visibilità dell'azione dell'Unione.

Dispositivo per la ripresa e la resilienza

Tale obbligo è previsto all'articolo 34 del [regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza](#):

Articolo 34 **Informazione, comunicazione e pubblicità**

1. *La Commissione può avviare attività di comunicazione per garantire la visibilità del finanziamento dell'Unione per il sostegno finanziario previsto nel pertinente piano per la ripresa e la resilienza, anche attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali interessate. La Commissione può, se del caso, garantire che il sostegno nell'ambito del dispositivo sia comunicato e riconosciuto mediante una dichiarazione di finanziamento.*
2. *I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, anche, ove opportuno, attraverso il logo dell'Unione e una dichiarazione adeguata sul finanziamento che recita «finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU», in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.*
3. *La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul dispositivo, sulle azioni intraprese a norma dello stesso e sui risultati ottenuti. La Commissione, ove opportuno, informa gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo in merito alle sue azioni e li coinvolge nelle stesse. Le risorse finanziarie destinate al dispositivo contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 4.*

Per ulteriori dettagli, cfr. la sezione RRF della presente pubblicazione a pagina 44.

[Le norme sulla comunicazione e la visibilità sono le stesse per tutti i programmi dell'UE?](#)

Oltre all'articolo sulla comunicazione istituzionale e alle norme istituzionali coerenti, in funzione del programma potrebbero esserci alcuni adeguamenti specifici alla politica in questione, che si riflettono nella base giuridica di un programma e nell'accordo di finanziamento applicabile.

[Cosa succede alle linee guida esistenti per i beneficiari e i partner, ad esempio nell'ambito dell'azione esterna?](#)

Ai beneficiari che hanno ricevuto un finanziamento dell'UE nel periodo di programmazione 2014-2020 continuano ad applicarsi le rispettive disposizioni e linee guida precedenti. Nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027 le linee guida per i beneficiari devono essere adattate e adeguate alle nuove norme all'avvio dei nuovi programmi e partenariati.

A chi si applicano i requisiti? Solo ai beneficiari dei finanziamenti dell'UE o anche alle organizzazioni che aiutano gli Stati membri nella comunicazione?

Le norme si applicano a chiunque riceva i finanziamenti dell'Unione europea. L'autorità nazionale, se coinvolge organizzazioni, reti o contraenti nelle azioni di comunicazione e visibilità per alcuni programmi o progetti, deve garantire la consapevolezza e il rispetto delle pertinenti norme applicabili.

Un progetto di piccole dimensioni deve comunicare come un progetto multimilionario?

La comunicazione e l'attenzione alla visibilità dell'UE sono un obbligo generale. Le norme dettagliate per la maggior parte dei programmi contengono un certo grado di proporzionalità. È bene consultare la base giuridica del programma, l'accordo di finanziamento e le linee guida applicabili.

Nella gestione indiretta è necessario rivedere tutti gli accordi quadro di partenariato e gli accordi di contributo esistenti per garantire la conformità ai nuovi requisiti istituzionali minimi?

I nuovi requisiti non riguardano gli accordi di partenariato e di contributo esistenti. Solo i nuovi accordi che entrano in vigore tra il 2021 e il 2027 devono riflettere i requisiti.

Ci sono differenze significative tra le norme sulla comunicazione e la visibilità stabilite per il periodo di programmazione 2014-2020 e quelle per l'attuale periodo di programmazione 2021-2027?

Nell'ambito dei precedenti bilanci a lungo termine esistevano norme per singoli programmi, in assenza però di una motivazione onnicomprensiva o di coerenza istituzionale tra i vari programmi e le diverse modalità di gestione. Il nuovo approccio intende ottenere la massima coerenza per renderle semplici ed efficaci. La portata delle norme va ben oltre l'apposizione della bandiera dell'UE sui progetti. Non vi è inoltre applicazione retroattiva delle norme ai periodi di finanziamento precedenti.

Come viene percepita l'idea di "comunicazione più chiara" e come intende la Commissione europea comunicare la propria visione?

La Commissione ha illustrato la visione per una comunicazione efficace e coordinata nel suo [contributo alla riunione informale dei leader a Sibiu del maggio 2019](#) e ha formulato cinque raccomandazioni per la comunicazione dell'UE al servizio dei cittadini e della democrazia. Questi continuano a essere punti di riferimento importanti e fonti di ispirazione per i comunicatori dell'UE (cfr. capitolo 3 della comunicazione).

Sul piano operativo, dalla metà del 2020, la Commissione ha condiviso la propria pianificazione editoriale e le principali risorse di comunicazione con tutti gli Stati membri (e le altre istituzioni) attraverso il nuovo [portale dei comunicatori](#). Sul sito della [campagna di comunicazione NextGenEU](#) si trovano anche materiali personalizzabili. I comunicatori degli Stati membri sono incoraggiati a usarli al meglio. La Commissione sarebbe molto interessata a ricevere un riscontro sulla pertinenza e l'adozione dei materiali condivisi nell'ambito del gruppo "Informazione".

La Commissione europea intende sviluppare la comunicazione sui progetti che finanzia?
La comunicazione della Commissione si baserà principalmente sul suo sito internet?

Grazie a uno sforzo istituzionale tra vari dipartimenti di elaborazione delle politiche siamo in grado di identificare e comunicare i progetti finanziati dall'Unione europea in modo efficace. Un [sito internet interistituzionale completamente rinnovato](#) è attivo dal novembre 2021 e dispone di interessanti contenuti multilingue su tutti i settori dell'UE. Di seguito inoltre figura una selezione delle pertinenti pagine web della Commissione, con le informazioni relative ai successi, ai progetti e ai risultati.

Ad esempio, per illustrare i progressi sull'**uscita dalla crisi della COVID-19 e verso la ripresa**, sulla pagina web abbiamo messo in evidenza 51 progetti e storie che coprono l'intera gamma dei settori strategici: economia e occupazione, salute, valori dell'UE e diritti dei cittadini, digitale, ambiente e clima, relazioni esterne. Tutti i progetti sono disponibili [qui](#).

La **campagna NextGenerationEU**, una grande campagna di comunicazione lanciata nel 2021 per illustrare i progressi dell'UE verso la ripresa, la transizione verde e la transizione digitale, si rivolge al grande pubblico e soprattutto ai giovani. Intende spiegare come le politiche dell'UE rendono l'Europa più sana, più verde e più digitale e in che modo le persone possono partecipare a questo processo. Quando i fondi collegati al piano per la ripresa di NextGenerationEU cominceranno a essere erogati e i progetti saranno operativi, il [portale della campagna NextGenEU](#) presenterà ulteriori storie ed esempi di progetti.

Un numero crescente di progetti e risultati dei programmi attuati dalla Commissione è pubblicato in una [banca dati unica](#), in cui è possibile fare ricerche in base a un periodo di finanziamento e/o a un programma. Si possono consultare anche le [informazioni sulla performance per programma](#) e trovare molti esempi e storie sulle pagine specifiche dei programmi. Una [panoramica dei risultati e delle informazioni sui progetti finanziati dall'UE](#) in diversi settori strategici è stata inoltre pubblicata di recente sul sito internet Europa e sarà aggiornata regolarmente. Per i [fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020](#) una piattaforma consente di accedere ai dati sui finanziamenti e i risultati. Si può consultare la nostra [banca dati](#) per scoprire esempi dei progetti più innovativi sostenuti dai programmi di politica regionale dell'UE. La [piattaforma Kohesio](#) ⁽¹⁾ inoltre includerà tutti i progetti cofinanziati dai fondi di cui al CPR per entrambi i periodi di programmazione 2021-2027 e 2014-2020 e i relativi beneficiari.

Nei settori **digitale, della cultura e dei media**, la Commissione comunica e promuove i progetti sostenuti attraverso tutti gli eventi organizzati nelle sedi seguenti:

- [forum del cinema europeo](#) per le attività audiovisive coperte dalla sezione MEDIA;
- [forum europeo dei mezzi di informazione](#) per le attività dei mezzi di informazione coperte dalla sezione transectoriale.

Le informazioni su tutte le attività e i progetti coperti e sostenuti dal **programma Europa creativa** e dalle sue diverse sezioni (cultura, MEDIA e transectoriale) sono disponibili sul "[sito internet Cultura e creatività](#)" e nella relativa [relazione annuale di monitoraggio](#). Informazioni specifiche si trovano anche sulla pagina delle [sovvenzioni](#) e sulla [piattaforma dei risultati di progetto \("Valor"\)](#).

Il [Portale europeo per i giovani](#) presenta numerose storie ed esempi di progetti nei settori dell'**educazione, della cultura, delle lingue, dei giovani e dello sport**. Contiene anche informazioni sulle attività nell'ambito dell'**Anno europeo dei giovani 2022**.

(¹) La piattaforma Kohesio è in fase di sviluppo e sarà lanciata ufficialmente nel marzo 2022. Fino ad allora la Commissione estrae i dati dai progetti cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione e dal Fondo sociale europeo durante il periodo di programmazione 2014-2020.

Per quanto riguarda la politica di allargamento e di vicinato la Commissione fornisce informazioni aggiornate sulla cooperazione nella regione di interesse sulla pagina web "[La politica europea di vicinato e i negoziati per l'allargamento](#)". Informazioni più approfondite sono disponibili selezionando [un paese specifico](#) della regione di interesse.

Tutta la comunicazione pertinente relativa ai progetti in ambito agricolo è disponibile sulla pagina web "[Prodotti alimentari, agricoltura e pesca](#)", dalla quale si possono raggiungere altri livelli di informazione. Nel caso del pilastro dello sviluppo rurale o di altri programmi e iniziative, il portale della Commissione contiene i link ai siti internet specifici, come la [Rete europea per lo sviluppo rurale](#), il [Partenariato europeo per l'innovazione in agricoltura](#) o l'[Agenzia esecutiva europea per la ricerca](#) (per la strategia di promozione agroalimentare: è in corso il passaggio dalla precedente Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea)).

Per quanto riguarda i beneficiari della politica agricola comune (PAC), la comunicazione è gestita dagli Stati membri, il che significa che la Commissione non è responsabile delle pubblicazioni. Tuttavia esiste un [inventario](#) delle pubblicazioni pertinenti.

[Dove si possono trovare gli account sui social media attraverso i quali l'UE e le sue istituzioni comunicano in merito ai programmi di finanziamento, alle storie e agli esempi di progetti?](#)

Le informazioni sugli account dei social media con i contenuti dell'Unione europea si trovano [qui](#). Si può restringere la ricerca per istituzione, tipo di account e settore strategico.

[Dove si può trovare una guida all'uso dei social media dell'UE?](#)

La [Guida web Europa](#) è la guida ufficiale per la presenza su internet della Commissione e copre gli aspetti editoriali, giuridici, tecnici, visivi e contrattuali. Contiene un capitolo importante sull'uso dei social media.

[Esistono corsi di formazione periodici sulla comunicazione, soprattutto sulla comunicazione via internet e sui social media e su come raggiungere nuovi destinatari, per rendere le strategie di comunicazione il più efficaci possibile e ottimizzare la visibilità dei progetti?](#)

La rete [INFORM EU](#) organizza [seminari e formazioni](#). Gli Stati membri sono già stati informati di questa possibilità con una recente lettera del 14 settembre 2021, inviata dai direttori generali della task force per la ripresa e la resilienza (SG-RECOVER) e della DG Affari economici e finanziari.

[Come possiamo migliorare l'efficacia e l'efficienza della comunicazione attraverso il monitoraggio e la valutazione e come possiamo mettere in evidenza i risultati e gli effetti per i cittadini?](#)

In un contesto comunicativo in continua evoluzione, la gestione della performance aiuta a capire come sono cambiati i bisogni e i problemi, in quale misura un'attività di comunicazione ha soddisfatto le aspettative e in che modo le prove possono contribuire a migliorare la qualità della comunicazione futura. Migliorare la performance delle attività di comunicazione attraverso il monitoraggio e la valutazione implica l'integrazione di una logica di misurazione fin dalla fase di pianificazione di ogni attività. Più nel dettaglio, gli elementi fondamentali di un modello o una logica di valutazione sono i seguenti.

- Buona **valutazione** iniziale **dei bisogni**, ossia identificazione dei problemi che l'attività di comunicazione deve affrontare. Anche l'analisi del problema è importante per definire i gruppi di destinatari: più i gruppi sono specifici, più le attività di comunicazione saranno personalizzate e migliori saranno i risultati.
- In base ai bisogni individuati, **definizione degli obiettivi** dell'attività di comunicazione. Gli obiettivi dovrebbero essere **SMART**, ossia **specifici (Specific)**, sufficientemente precisi e concreti da non essere soggetti a interpretazioni variabili, **misurabili (Measurable)**, che definiscono uno stato futuro auspicato in termini misurabili per poterne verificare la realizzazione, **raggiungibili (Achievable)**, che definiscono uno stato futuro auspicato in termini raggiungibili per consentire di misurarne il successo, **pertinenti (Relevant)**, direttamente collegati al problema e alle sue cause originarie e **temporalmente definiti (Time-bound)**, relativi a una data stabilita o a un preciso periodo di tempo per consentire una valutazione dei risultati.
- Ulteriore definizione degli obiettivi per elaborare **attività di comunicazione** concrete con gli indicatori associati (**di output, risultato e impatto**). Buoni **processi di monitoraggio** consentiranno di verificare se l'attuazione delle attività rispetta le previsioni e gli elementi contestuali si sono evoluti e in che misura l'attività di comunicazione ha raggiunto gli obiettivi.
- Dati consolidati, sia quantitativi che qualitativi, che consentono di tenere un registro della performance delle attività di comunicazione e arricchirlo negli anni (analizzando i successi e le difficoltà), al fine di imparare dalle esperienze passate, **rafforzare la performance a lungo termine (impatto)** e consentire una progettazione migliore delle attività di comunicazione future.
- **Valutazione** per contribuire a esaminare la performance effettiva dell'attività di comunicazione rispetto alle aspettative iniziali (obiettivi). La valutazione è un processo scientifico basato su una triangolazione di metodi diversi, che di solito tiene conto dei criteri seguenti: efficacia, pertinenza, efficienza, coerenza e valore aggiunto dell'UE.

[Le nuove norme per la comunicazione e la visibilità saranno oggetto di atti delegati? In caso affermativo, quando saranno pubblicati tali atti?](#)

L'atto giuridico di ciascun programma e gli accordi di finanziamento applicabili contengono già le norme sulla comunicazione e la visibilità e non necessitano di ulteriori atti delegati. Fa eccezione il caso del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), per il quale il progetto di piano strategico della PAC prevede un atto di esecuzione, attualmente in fase di elaborazione.

3. 10 modi in cui i destinatari dei finanziamenti dell'UE possono comunicare e garantire la visibilità dei finanziamenti dell'UE

Di seguito viene indicato cosa ci si aspetta dai destinatari dei finanziamenti dell'UE. Una sintesi è pubblicata nella [pagina web sulle opportunità di finanziamento e le procedure di appalto](#) della Commissione europea.

3.1. Obbligo generale di riconoscere l'origine dei finanziamenti dell'UE e di garantirne la visibilità

Cosa possono fare gli Stati membri per contribuire a sensibilizzare su questo obbligo generale?

È opportuno sensibilizzare i portatori di interessi interni ed esterni. Le amministrazioni degli Stati membri sono incoraggiate a usare i canali esistenti a loro disposizione per informare i servizi competenti, ai livelli pertinenti, delle norme sulla comunicazione e la visibilità in generale e degli aspetti specifici dei programmi, in base alle necessità. Ciò dovrebbe essere in linea con gli obblighi per ciascun programma in cui hanno una responsabilità di gestione concorrente.

A livello esterno gli Stati membri sono invitati a sottolineare l'importanza della comunicazione e della visibilità e a spiegarne l'applicazione attraverso i canali adeguati, come pagine web, riunioni dei portatori di interessi, social media e opuscoli informativi sui finanziamenti dell'UE.

I servizi competenti della Commissione garantiranno che le norme sulla comunicazione e la visibilità siano rispettate sistematicamente anche nella loro comunicazione sulle opportunità di finanziamento generali o specifiche per programma.

Esistono deroghe a questo obbligo generale?

Potrebbero esserci alcuni adeguamenti specifici per intervento in base al programma. Se vi sono disposizioni diverse, la Commissione le riporterà nei vari documenti dei bandi specifici per intervento o nelle linee guida per i richiedenti e i destinatari dei finanziamenti dell'UE.

Dove si possono trovare esempi di migliori prassi a cui ispirarsi?

Nell'ambito dei programmi stiamo incoraggiando il più possibile lo scambio di migliori prassi, ad esempio durante le riunioni di rete e dei portatori di interessi, ma anche trasversalmente tra programmi e servizi. Nel 2021 la Commissione ha lanciato [INFORM EU](#), la rete di riferimento per tutti i portatori di interessi che partecipano alla comunicazione dei programmi dell'UE in regime di gestione concorrente. INFORM EU consente ai comunicatori degli Stati membri e delle regioni di scambiare le migliori prassi e di promuovere le competenze nel settore della comunicazione e della visibilità dei programmi dell'UE.

3.2. Collegamento alle priorità dell'UE

Come interpreta la Commissione il collegamento ai requisiti e alle priorità politiche dell'UE in pratica? Tale collegamento non dovrebbe essere un obbligo naturale e non solo un'opzione? Cosa ci si aspetta dai destinatari dei finanziamenti dell'UE?

Ogni programma dell'UE attua le priorità politiche dell'Unione. È importante che i destinatari dei finanziamenti dell'UE facciano riferimento a queste priorità, non solo nelle azioni di progetto, ma anche nelle attività di comunicazione, per indicare in che modo il progetto contribuisce a realizzarle. Si tratta di mostrare la visione generale. Per farlo, incoraggiamo gli Stati membri a sfruttare al meglio le narrazioni e il materiale di comunicazione esistenti sull'UE e le sue priorità.

I destinatari dei finanziamenti dell'Unione dove possono trovare narrazioni e materiali di comunicazione sull'UE e le sue priorità?

Di seguito troverete alcuni suggerimenti sui documenti politici pertinenti e i materiali d'informazione e di comunicazione che possono aiutare gli Stati membri a comunicare l'Unione. I comunicatori degli Stati membri sono invitati in particolare a sfruttare al meglio il [portale dei comunicatori del Consiglio](#), creato nel 2020, che permette di accedere a un gran numero di risorse di comunicazione e alla pianificazione editoriale. I link alle informazioni e ai materiali di base di particolare rilievo comprendono:

- [una nuova agenda strategica 2019-2024](#), adottata dai leader dell'UE a Sibiu (Romania) nel maggio 2019;
- [le priorità legislative comuni per il 2021 e le priorità e gli obiettivi strategici comuni per il periodo 2021-2024](#);
- le [priorità della Commissione europea](#);
- [le storie sulla ripresa nell'Unione europea](#);
- la campagna [NextGenerationEU](#) (NextGenEU): nella primavera 2021 la Commissione ha lanciato una campagna di comunicazione istituzionale che fornisce una narrazione, storie e numerosi materiali in tutte le lingue dell'UE ad illustrare il percorso per la ripresa e la transizione verso un'Unione più ecologica, digitale e resiliente; la Commissione invita gli Stati membri e gli altri destinatari dei finanziamenti dell'UE a utilizzarli il più possibile;
- il [dispositivo per la ripresa e la resilienza](#);
- [i vaccini anti COVID-19 sicuri per gli europei](#);
- [le pagine delle notizie della Commissione europea](#);
- il [portale audiovisivo della Commissione europea](#);
- [i canali dei social media dell'Unione europea](#);
- il [learning corner della Commissione europea](#).

3.3. Impegno in attività di comunicazione specifiche (in funzione del programma)

In cosa consistono queste attività di comunicazione specifiche?

Le attività possono variare da un programma all'altro. Potrebbero dipendere dal valore dei finanziamenti ricevuti o dal contesto specifico, rispettando la proporzionalità necessaria. Possono includere, ad esempio:

- l'elaborazione di un piano dettagliato di comunicazione e diffusione;
- le regole per la comunicazione digitale e i materiali di comunicazione;
- l'organizzazione di eventi di presentazione;
- le relazioni con i media;
- cartelloni, targhe o altre presentazioni digitali o a stampa;
- la pubblicazione dei risultati del progetto.

Per ulteriori dettagli si consiglia ai destinatari dei finanziamenti dell'UE di consultare la base giuridica del programma, i documenti dei bandi e l'accordo di finanziamento applicabile ⁽²⁾ concluso con la Commissione.

3.4. L'emblema dell'UE va esposto in modo corretto e ben visibile

Cosa significa di preciso?

L'emblema dell'UE è l'unico e fondamentale marchio visivo utilizzato per rendere nota l'origine dei finanziamenti dell'UE e garantirne la visibilità. Esso deve essere esposto in modo corretto e ben visibile. Per evidenziare il sostegno dell'Unione non è ammesso l'uso di altre identità visive o altri loghi, a parte l'emblema dell'UE, salvo se concordato direttamente con l'autorità che concede il sostegno. Come regola generale, l'emblema dell'UE e la dichiarazione di



finanziamento sono esposti come segue:

Le linee guida dettagliate sull'uso dell'emblema dell'UE sono disponibili [qui](#).

⁽²⁾ Ad esempio, il [modello istituzionale di convenzione di sovvenzione](#) descrive le varie norme e opzioni di comunicazione all'articolo 17 (comunicazione, diffusione e visibilità) e nell'allegato 5 (norme specifiche sulla comunicazione, la diffusione e la visibilità).

Esistono casi specifici?

Per l'RRF la dichiarazione di finanziamento è leggermente diversa:



Per Interreg, la parola "Interreg" deve essere collocata accanto all'emblema dell'UE insieme alla dichiarazione di finanziamento:



Tali varianti sono stabilite nei rispettivi atti giuridici.

I destinatari dei finanziamenti dell'Unione possono scaricare l'emblema dell'UE? Esiste un punto unico da cui poter scaricare tutti i banner/loghi?

Sì. I destinatari dei finanziamenti dell'UE possono scaricare l'emblema dell'UE e la dichiarazione di finanziamento in tutte le lingue ufficiali dell'UE e in alcune lingue non ufficiali, grazie al nuovo [centro di download](#) sviluppato dalla Commissione. Qui si trovano anche le dichiarazioni di finanziamento leggermente diverse dell'RRF e di Interreg.

Il logo di un programma specifico può essere aggiunto o sostituire l'emblema dell'UE?

No. Di norma ciò non è possibile. Esistono però alcuni casi in cui il logo di un programma specifico è stato introdotto o reintrodotta dal colegislatore nella base giuridica di un programma, in particolare per il programma LIFE e il programma MEDIA - Europa creativa.

Per qualsiasi domanda, contattare COMM-VISUAL-IDENTITY@ec.europa.eu.

Sarà ancora possibile usare i loghi nazionali insieme all'emblema dell'UE?

Sì. Le disposizioni servono a riconoscere il sostegno dell'Unione esponendo l'emblema dell'UE in modo corretto e ben visibile, ma se gli Stati membri e/o altri partner partecipano e forniscono un sostegno finanziario, i loro loghi possono ovviamente essere esposti per evidenziarne il sostegno e la partecipazione.

Se esposto insieme ad altri loghi (ad esempio di beneficiari o sponsor), l'emblema dell'UE deve avere almeno lo stesso rilievo e la stessa visibilità degli altri loghi e presentare almeno dimensioni uguali a quelle del più grande degli altri loghi.

Il nuovo [centro di download](#) per gli elementi visivi contiene anche modelli con spazi vuoti per tali loghi complementari.

Per ulteriori dettagli potete consultare le [linee guida dettagliate](#) sull'uso dell'emblema dell'UE per i programmi 2021-2027.

In che modo le nuove norme influenzeranno le campagne di comunicazione nei paesi partner che hanno già i propri marchi? Ad esempio, EU4Georgia, "MovingForwardTogether" in Ucraina, ecc.

I beneficiari devono riconoscere il sostegno dell'UE esponendo l'emblema dell'UE e la dichiarazione di finanziamento dell'Unione. Questa è la norma di base. Tuttavia possono essere mantenuti gli elementi istituzionali e visivi delle campagne di comunicazione in corso nei paesi partner, come ad esempio EU4Georgia, "MovingForwardTogether" in Ucraina, ecc.

Per ulteriori informazioni contattare COMM-VISUAL-IDENTITY@ec.europa.eu.

3.5. È necessario esporre una semplice dichiarazione di finanziamento, segnalando il sostegno ricevuto dall'UE

Cosa significa di preciso? La Commissione europea fornirà un logo/emblema e una dichiarazione di finanziamento coerenti ad uso degli Stati membri nel contesto delle proprie attività di comunicazione?

I destinatari dei finanziamenti dell'UE devono esporre una semplice dichiarazione di finanziamento, che citi il sostegno dell'UE. La dichiarazione di finanziamento "Finanziato dall'Unione europea" o "Cofinanziato dall'Unione europea" deve essere sempre riportata per esteso, nella lingua locale, e posta accanto all'emblema.



**Funded by
the European Union**



**Co-funded by
the European Union**

È possibile consultare le [linee guida dettagliate](#) sull'uso dell'emblema dell'UE.

Per l'RRF la dichiarazione di finanziamento è leggermente diversa: "Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU". Per Interreg, la parola "Interreg" deve essere collocata accanto all'emblema dell'UE insieme alla dichiarazione di finanziamento.



**Funded by the
European Union**
NextGenerationEU

Interreg



**Co-funded by
the European Union**

Per i fondi in regime di gestione concorrente è da poco disponibile una pubblicazione che può essere utile anche per altri programmi.

Qual è la dichiarazione di finanziamento per il dispositivo per la ripresa e la resilienza/NextGenerationEU?

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza stabilisce una specifica dichiarazione di finanziamento: "Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU". Giuridicamente non sono previste altre varianti. La dichiarazione di finanziamento è disponibile nel centro di download per gli elementi visivi.

I destinatari dei finanziamenti dell'Unione possono scaricare l'emblema dell'UE e la dichiarazione di finanziamento?

Sì. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione possono scaricare l'emblema dell'UE e la dichiarazione di finanziamento in tutte le lingue ufficiali dell'UE e in alcune lingue non ufficiali dal [centro di download per gli elementi visivi](#).

La dichiarazione di finanziamento può essere modificata?

No. L'unica dichiarazione di finanziamento consentita per riconoscere il sostegno dell'Unione è "Finanziato dall'Unione europea" o "Cofinanziato dall'Unione europea", a meno che l'atto giuridico del programma stabilisca diversamente, come nel caso dell'RRF, di NextGenerationEU e di Interreg.

La dichiarazione di finanziamento e l'emblema dell'UE possono essere usati separatamente? Si può adottare un approccio minimalista se anche il governo che organizza ha un approccio minimalista, ad esempio usando solo il logo, senza riportare "Finanziato dall'Unione europea"? Potrebbe essere accettabile per i post sui social media e in brevi filmati, ecc.?

Di norma, l'emblema dell'UE e la dichiarazione di finanziamento siano sempre vicini e non debbano essere separati. Entrambi sono fondamentali per riconoscere il sostegno dell'UE.

Il nome del programma può essere aggiunto alla dichiarazione di finanziamento?

No. Il nome del programma può essere aggiunto solo se ciò è previsto esplicitamente nella sua base giuridica. È il caso, ad esempio, del dispositivo per la ripresa e la resilienza, in cui la dichiarazione di finanziamento sarà "Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU", o di Interreg.

La stessa dichiarazione di finanziamento può comparire in due lingue diverse?

Sì. Se ciò è opportuno in un determinato contesto locale bilingue, è possibile. Cfr. anche le linee guida per l'emblema dell'UE.

Si può usare "Cofinanziato/Finanziato dall'UE"?

No. "Unione europea" deve essere sempre scritto per esteso.

Si può ancora citare il nome del programma negli hashtag dei social media o in altri materiali di comunicazione?

Sì, certo. I comunicatori sono anzi incoraggiati a farlo, in particolare nel caso dei programmi ben noti al grande pubblico e che rappresentano un sottomarchio riconoscibile dell'UE.

Si possono esporre i loghi di altri sponsor/partner? (ad esempio per i fondi fiduciari finanziati da altri donatori)

Sì. I loghi di altri partner (finanziatori) possono ovviamente essere esposti per riconoscerne il sostegno, ma non possono essere più grandi dell'emblema dell'UE.

Cosa succede se un beneficiario ha ricevuto finanziamenti da programmi diversi? Bisogna riportare l'emblema dell'UE e la dichiarazione di finanziamento per ciascun programma o una volta è sufficiente?

Con la semplice dichiarazione di finanziamento istituzionale dell'UE non è necessario ripetere la dichiarazione per sottolineare le diverse fonti di finanziamento dell'UE. Così facendo, si evitano le situazioni confuse del passato in cui nello stesso posto venivano esposti cartelloni con riferimenti alle diverse fonti di finanziamento. Ora bastano un cartellone o una targa con l'emblema dell'UE e la dichiarazione di finanziamento. Per i dettagli, consultare le norme e le linee guida specifiche dei programmi.

Cosa succede se un beneficiario ha ricevuto finanziamenti per più di un progetto? Bisogna riportare l'emblema dell'UE e la dichiarazione di finanziamento per ciascun progetto o basta una volta?

La visibilità dell'Unione europea deve essere garantita per ciascun progetto finanziato esponendo con il giusto rilievo e in modo ben visibile l'emblema dell'UE e la dichiarazione di finanziamento.

L'obbligo si applica alle attività di promozione generiche svolte dalle autorità nazionali?

Quanto indicato finora serve a riconoscere il sostegno dell'Unione, anche nelle attività di comunicazione e promozione nazionali per i programmi e i progetti finanziati dall'UE. Gli Stati membri (e gli altri partner) possono avere una legislazione nazionale complementare che regola la comunicazione e la visibilità dei propri contributi finanziari. Per ulteriori dettagli è necessario consultare la base giuridica e l'accordo di finanziamento di un programma.

3.6. Utilizzare informazioni corrette

Cosa significa di preciso? Come si può prevenire la cattiva informazione?

In un periodo in cui la disinformazione e la cattiva informazione sono diffuse, è importante che i destinatari dei finanziamenti dell'Unione siano invitati e giuridicamente obbligati a usare informazioni corrette. In pratica significa che, nelle comunicazioni sull'Unione europea, vanno usate solo informazioni provenienti dalle fonti ufficiali o da altre fonti affidabili. Occorre garantire inoltre che le informazioni relative ai progetti siano corrette sul piano fattuale e non intenzionalmente ingannevoli.

3.7. Occorre coinvolgere l'autorità che concede il sostegno / l'UE nella comunicazione (in funzione del programma)

Gli atti giuridici dei diversi programmi e gli accordi di finanziamento applicabili contengono le disposizioni sui tempi e sulle modalità di coinvolgimento dell'UE nella comunicazione. Ad esempio:

Gestione diretta – Articolo 17.1 del modello istituzionale di convenzione di sovvenzione per i programmi a gestione diretta:

prima di impegnarsi in un'attività di comunicazione o diffusione dal forte impatto mediatico, i beneficiari devono informarne l'autorità che concede il sostegno.

Gestione concorrente – Articolo 50, paragrafo 1, lettera e), del regolamento recante disposizioni comuni:

per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10 000 000 EUR, organizzando un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.

Esiste un obbligo giuridico di informare l'UE in merito ai progetti con un forte impatto mediatico?

In regime di gestione diretta l'UE deve essere informata prima di svolgere un'attività di comunicazione o diffusione che potrebbe avere un forte impatto mediatico (cfr. articolo 17, paragrafo 1, del modello istituzionale di convenzione di sovvenzione). L'informazione può essere inviata all'autorità che concede il sostegno e anche alla rappresentanza della Commissione o alla delegazione dell'UE nel paese in cui il progetto è realizzato.

In regime di gestione concorrente, l'obbligo minimo stabilito dall'articolo 50, paragrafo 1, lettera e), CPR per le operazioni di importanza strategica e le operazioni il cui costo totale supera i 10 milioni di euro prevede l'organizzazione di un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e il coinvolgimento in tempo utile della Commissione e dell'autorità di gestione responsabile. Questo significa informarle delle future attività di visibilità all'inizio della fase di pianificazione.

Il regolamento RRF invita gli Stati membri e la Commissione a impegnarsi in attività di comunicazione comuni. Pertanto la Commissione incoraggia gli Stati membri a inserire nella propria comunicazione strategica azioni comuni con la partecipazione della Commissione e delle sue rappresentanze. Gli uffici delle rappresentanze negli Stati membri sono la voce della

Commissione nel paese che li ospita e possono quindi essere il punto di riferimento unico. Gli Stati membri sono invitati anche a selezionare a partire dal proprio piano per la ripresa e la resilienza i progetti che intendono promuovere e sui quali intendono comunicare in modo più attivo, coordinandosi con la Commissione.

Qual è il ruolo delle rappresentanze e della cooperazione con le autorità nazionali?

Le rappresentanze della Commissione europea negli Stati membri hanno conoscenze ed esperienze molto ampie nella comunicazione sull'Unione europea. Gli Stati membri sono invitati a informare e coinvolgere le rappresentanze nelle attività di comunicazione su programmi e progetti specifici nel paese. I capi delle rappresentanze sono fondamentali nella sensibilizzazione politica; i funzionari della Commissione specializzati nel semestre europeo lavorano intensamente sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, sui fondi per la politica di coesione e sugli altri fondi dell'UE; i gruppi che si occupano di comunicazione sono fondamentali per raggiungere un ampio numero di portatori di interessi e i gruppi che lavorano con la stampa locale aiutano a raggiungere il grande pubblico attraverso i media. Il coordinamento è garantito anche attraverso la rete INFORM EU (la rete europea di responsabili della comunicazione che hanno il compito di comunicare gli investimenti dell'UE e degli Stati membri in regime di gestione concorrente finanziati dai principali fondi dell'UE, come il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo per una transizione giusta, il Fondo di coesione e il Fondo sociale europeo Plus).

Tre atti legislativi citano esplicitamente il ruolo delle rappresentanze e degli uffici di collegamento del Parlamento europeo quali potenziali partner della comunicazione per gli Stati membri.

Regolamento recante disposizioni comuni

TITOLO IV

SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE, COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ

CAPO I

Sorveglianza

Articolo 48

Responsabili della comunicazione e reti di comunicazione

1. *Ciascuno Stato membro individua un coordinatore della comunicazione per le attività di visibilità, trasparenza e comunicazione in relazione al sostegno a carico dei fondi, anche per programmi compresi nell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) qualora lo Stato membro ospiti l'autorità di gestione. Il coordinatore della comunicazione può essere nominato al livello dell'organismo di cui all'articolo 71, paragrafo 6, e coordina le misure in materia di comunicazione e visibilità tra i programmi.*

Il coordinatore della comunicazione coinvolge nelle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione gli organismi seguenti:

- a) le rappresentanze della Commissione europea e gli uffici di collegamento del Parlamento europeo negli Stati membri, oltre che i centri di informazione Europe Direct e altre reti pertinenti, organizzazioni di istruzione e di ricerca;*
- b) altri partner pertinenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1.*

2. *Ciascuna autorità di gestione individua un responsabile della comunicazione per ciascun programma.*

Un responsabile della comunicazione può essere responsabile di più di un programma.

3. *La Commissione gestisce una rete composta dai coordinatori della comunicazione, dai responsabili della comunicazione e da rappresentanti della Commissione a fini di scambio di informazioni sulle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione.*

Strumento di sostegno tecnico

CAPO II SOSTEGNO TECNICO

Articolo 10

Informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio e comunicazione sui piani di cooperazione e di sostegno

3. *La Commissione può realizzare attività di comunicazione per garantire la visibilità del finanziamento dell'Unione per le misure di sostegno previste dai piani di cooperazione e di sostegno, anche attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali e gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo e della Commissione nello Stato membro interessato. La Commissione pubblica sul suo sito web un elenco delle richieste di sostegno tecnico approvate e lo aggiorna periodicamente. La Commissione informa periodicamente gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo e della Commissione in merito ai progetti negli Stati membri interessati.*

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18

Informazione, comunicazione e pubblicità

2. *La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sullo strumento, sulle azioni svolte a titolo dello strumento e sui risultati ottenuti, ivi incluso, ove opportuno e previo accordo delle autorità nazionali, attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali e gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo e della Commissione nello Stato membro interessato.*

Dispositivo per la ripresa e la resilienza

CAPO VIII

COMUNICAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Informazione, comunicazione e pubblicità

3. *La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul dispositivo, sulle azioni intraprese a norma dello stesso e sui risultati ottenuti. La Commissione, ove opportuno, informa gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo in merito alle sue azioni e li coinvolge nelle stesse. Le risorse finanziarie destinate al dispositivo contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 4.*

3.8. Va ricordato che le spese di comunicazione e visibilità in genere rientrano tra i costi sovvenzionabili

Quali tipi di spese di comunicazione e visibilità sono ammissibili?

Le spese relative alla comunicazione e alla visibilità fanno parte dell'azione e in via di principio sono ammissibili ai finanziamenti dell'Unione, a patto che rispettino i criteri di ammissibilità, come avviene per gli altri costi sostenuti dall'azione. Le norme dettagliate sono stabilite nei rispettivi documenti contrattuali (ad esempio la convenzione di sovvenzione).

Per quanto riguarda l'RRF, solo i costi di comunicazione direttamente collegati a una misura possono essere inseriti in un piano nazionale per la ripresa e la resilienza. Ad esempio, nelle ristrutturazioni che intendono migliorare l'efficienza energetica degli edifici residenziali, i costi per pubblicizzare il progetto sarebbero ammissibili in quanto facenti parte del calcolo dei costi complessivi della misura.

3.9. Bisogna concedere all'UE il diritto di usare il materiale di comunicazione

Cosa significa di preciso? Se un destinatario dei finanziamenti dell'Unione crea materiale di comunicazione, come foto, video, testimonianze o materiale per la stampa, la Commissione europea può utilizzarlo?

In tutti i programmi e le modalità di gestione, l'UE/l'autorità che concede il sostegno ha il diritto di usare il materiale di comunicazione prodotto dai destinatari dei finanziamenti dell'Unione. Questo diritto è garantito sotto forma di licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile. Il destinatario del finanziamento dell'Unione resta proprietario del materiale di comunicazione ed è sua esclusiva responsabilità ottenere tutte le licenze e le autorizzazioni necessarie a tal fine. Alcuni programmi possono derogare a questa norma, pertanto la portata specifica del diritto di utilizzo deve essere verificata in base all'atto giuridico e all'accordo di finanziamento corrispondenti.

Come si definisce il "materiale di comunicazione" per cui è rilasciata una licenza?

La licenza copre il diritto di utilizzare informazioni non sensibili relative all'azione e il materiale e i documenti ricevuti dai beneficiari a fini di informazione, comunicazione e pubblicità durante o dopo l'azione. Può trattarsi, ad esempio, di sintesi destinate alla pubblicazione o di materiale audiovisivo, in formato cartaceo o elettronico, completi o parziali. La portata precisa del diritto di utilizzo è definita nell'accordo di finanziamento.

Dove si trovano le disposizioni pertinenti?

La portata precisa della licenza è definita nel rispettivo accordo di finanziamento, di solito nella sezione generale sui diritti di proprietà intellettuale o nella parte dell'accordo relativa alla comunicazione e alla visibilità.

Quanto costa?

I costi variano in base alla fonte. Per le foto, ad esempio, verificate le piattaforme più conosciute di archivi fotografici, come Fotolia, Shutterstock e Getty Images. Ricordate che su internet sono disponibili molti materiali gratuiti e che i beneficiari sono obbligati a fornire un elenco di tutti i diritti preesistenti utilizzati.

Il costo della licenza può essere coperto dal finanziamento dell'Unione?

In linea di principio sì, tra i costi ammissibili per la comunicazione e la visibilità che sono parte dell'azione. Di solito ciò è stabilito nelle norme di finanziamento di ciascun programma.

Chi può usare il materiale di comunicazione prodotto dai destinatari dei finanziamenti dell'Unione?

La licenza è garantita esclusivamente all'autorità che concede il sostegno, che può deciderne l'uso, nel rispetto degli atti giuridici e degli accordi di finanziamento applicabili. Tale caso può comprendere la possibilità, tra l'altro, di mettere il materiale di comunicazione prodotto dai destinatari dei finanziamenti dell'UE a disposizione di altre istituzioni dell'Unione e degli Stati membri. Di seguito si trovano le disposizioni giuridiche pertinenti per i programmi in regime di gestione diretta (modello istituzionale di convenzione di sovvenzione), i programmi in regime di gestione concorrente (CPR) e l'accordo di finanziamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Programmi in regime di gestione diretta: articolo 16, paragrafo 3, del modello istituzionale di convenzione di sovvenzione

Diritti di utilizzo dell'autorità che concede il sostegno su materiali, documenti e informazioni ricevuti a fini di informazione, comunicazione e pubblicità

L'autorità che concede il sostegno ha il diritto di utilizzare informazioni non sensibili relative all'azione nonché materiali e documenti ricevuti dai beneficiari (in particolare sintesi a scopo di pubblicazione, elementi da fornire, nonché qualsiasi altro materiale, come immagini o materiale audiovisivo, in formato cartaceo o elettronico) a fini di informazione, comunicazione e pubblicità, durante l'azione o successivamente.

Il diritto di utilizzare i materiali, i documenti e le informazioni dei beneficiari è concesso sotto forma di licenza gratuita, non esclusiva e irrevocabile, comprendente i diritti seguenti:

- a) uso per finalità proprie (in particolare, messa a disposizione delle persone che lavorano per l'autorità che concede il sostegno o per qualsiasi altro servizio dell'UE (istituzioni, organi, uffici, agenzie, ecc.) oppure istituzioni o organi degli Stati membri dell'UE; copia o riproduzione, per intero o in parte, in numero illimitato; e comunicazione attraverso servizi di informazione stampa);*
- b) distribuzione al pubblico (in particolare pubblicazione di copie cartacee e in formato elettronico o digitale, pubblicazione su internet, come file scaricabile o non scaricabile, radiodiffusione con qualsiasi canale, presentazione o esposizione pubblica, comunicazione a mezzo stampa, inserimento in banche dati o repertori di vasta consultazione);*
- c) elaborazione o riscrittura (fra cui estratti, sintesi, inserimento di altri elementi (ad es. metadati, didascalie, altri elementi grafici, video, audio o testuali), estrazione di parti (ad es. file audio o video), divisione in parti, utilizzo in una raccolta);*
- d) traduzione;*
- e) conservazione in formato cartaceo, elettronico o altro formato;*
- f) archiviazione, in linea con le norme in materia di gestione documentale applicabili e*
- g) il diritto di autorizzare terzi ad agire per suo conto o a concedere a terzi sublicenze per le modalità di utilizzo di cui alle lettere b), c), d) e f), se necessario per l'attività di informazione, comunicazione e pubblicità dell'autorità che concede il sostegno.*

I diritti di utilizzo sono riconosciuti per l'intera durata dei diritti di proprietà industriale o intellettuale in questione.

Se i materiali o i documenti sono soggetti a diritti morali o a diritti di terzi (compresi i diritti di proprietà intellettuale o i diritti di persone fisiche sulla propria immagine e voce), i beneficiari devono garantire di rispettare gli obblighi dettati dalla presente convenzione (in particolare ottenendo le licenze e le autorizzazioni necessarie dai titolari dei diritti interessati).

Se del caso, l'autorità che concede il sostegno inserirà le informazioni seguenti:

"© – [anno] – [nome del titolare del diritto di proprietà]. Tutti i diritti riservati. Concesso in licenza a [nome dell'autorità che concede il sostegno] a determinate condizioni".

Gestione concorrente: regolamento recante disposizioni comuni

Articolo 49

Responsabilità dell'autorità di gestione

6. *L'autorità di gestione provvede affinché i materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità, anche a livello di beneficiari, siano, su richiesta, messi a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione, e che all'Unione sia concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano, in conformità dell'allegato IX. Ciò non comporta costi aggiuntivi significativi o un onere amministrativo rilevante per i beneficiari o per l'autorità di gestione.*

Allegato IX

2. *La licenza sui diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 49, paragrafo 6, conferisce all'Unione almeno i diritti seguenti:*
- 2.1 *uso interno, ossia il diritto di riprodurre, copiare e mettere a disposizione i materiali di comunicazione e di visibilità alle istituzioni e agenzie dell'Unione e alle autorità degli Stati membri e ai loro dipendenti;*
 - 2.2 *riproduzione dei materiali di comunicazione e visibilità in qualsiasi modo e formato, in toto o in parte;*
 - 2.3 *comunicazione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità mediante l'uso di tutti i mezzi di comunicazione;*
 - 2.4 *distribuzione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità (o loro copie) in qualsiasi forma;*
 - 2.5 *conservazione e archiviazione dei materiali di comunicazione e visibilità;*
 - 2.6 *sublicenza dei diritti sui materiali di comunicazione e visibilità a terzi.*

Per il dispositivo per la ripresa e la resilienza, l'articolo 10, paragrafo 6, "Pubblicazione di informazioni, visibilità dei finanziamenti dell'Unione e diritto di utilizzo" dell'accordo di finanziamento stabilisce che "Lo Stato membro concede alla Commissione il diritto di utilizzare gratuitamente i materiali di comunicazione relativi al [piano per la ripresa e la resilienza]".

[I materiali di comunicazione, in particolare le foto, dei progetti/programmi sono disponibili a livello centrale?](#)

Dal novembre 2018 per tutti i servizi della Commissione è obbligatorio il deposito centralizzato della mediateca della Commissione europea.

3.10. Possono essere operate riduzioni finanziarie per l'inosservanza degli obblighi contrattuali

Dove si trovano queste disposizioni?

Modello istituzionale di convenzione di sovvenzione

Articolo 17, paragrafo 5

Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi ai sensi del presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. l'articolo 28).

Tali violazioni possono anche comportare una delle altre misure descritte al capo 5.

Articolo 28

Riduzione della sovvenzione

28.1 Condizioni

L'autorità che concede il sostegno può — al momento della cessazione della partecipazione del beneficiario, del pagamento finale o successivamente — ridurre la sovvenzione a un beneficiario se:

- a) il beneficiario (o una persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o una persona essenziale per la concessione/l'attuazione della sovvenzione) ha commesso:*
 - i. errori sostanziali, irregolarità o frodi, oppure*
 - ii) violazioni gravi degli obblighi derivanti dalla presente convenzione o durante la sua concessione (compresa la non corretta attuazione dell'azione, il mancato rispetto delle condizioni dell'invito, la presentazione di informazioni false, la mancata trasmissione delle informazioni richieste, la violazione delle norme etiche o di sicurezza (se del caso) ecc.); o*
- b) il beneficiario (o una persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o una persona essenziale per la concessione/l'attuazione della sovvenzione) ha commesso — in occasione di altre sovvenzioni UE concessegli a condizioni analoghe — errori sistemici o ricorrenti, irregolarità, frodi o violazioni gravi degli obblighi aventi un'incidenza rilevante sulla presente sovvenzione (cfr. l'articolo 25).*

L'importo della riduzione sarà calcolato per ciascun beneficiario interessato e proporzionale alla gravità e alla durata degli errori, delle irregolarità, delle frodi o delle violazioni degli obblighi, applicando un tasso di riduzione individuale al contributo dell'UE accettato.

28.2 Procedura

Se la riduzione della sovvenzione non comporta recupero, l'autorità che concede il sostegno notifica formalmente al coordinatore o al beneficiario interessato la riduzione, l'importo da ridurre e le relative motivazioni. Il coordinatore o il beneficiario interessato può — entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione — presentare osservazioni qualora non sia d'accordo con la riduzione (procedura di revisione del pagamento).

Se la riduzione della sovvenzione comporta recupero, l'autorità che concede il sostegno applicherà la procedura in contraddittorio con lettera di preinformazione di cui all'articolo 22.

28.3 Effetti

Se decide di ridurre la sovvenzione, l'autorità che concede il sostegno detrae la riduzione e quindi calcola l'importo dovuto (e procede se necessario al recupero; cfr. l'articolo 22).

Regolamento recante disposizioni comuni

Articolo 50

Responsabilità dei beneficiari

- 2. Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi di cui all'articolo 47 (Emblema dell'Unione) o ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l'autorità di gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata.*

Quali sono le modalità e le conseguenze pratiche dell'inosservanza di quest'obbligo per gli Stati membri? Come saranno applicate nella pratica?

Come per qualsiasi altra inosservanza degli obblighi contrattuali, i destinatari dei finanziamenti dell'UE che violano gli obblighi di comunicazione e visibilità possono essere soggetti a una riduzione del contributo finanziario dell'Unione, a condizione che ciò sia stabilito nelle norme applicabili al programma. I servizi orizzontali prevedono degli orientamenti per l'applicazione pratica, basati sull'esperienza e le migliori prassi in diverse direzioni generali. Tuttavia la decisione sulla riduzione individuale compete all'ordinatore responsabile in base a una valutazione caso per caso.

In che modo la Commissione valuta il rispetto degli obblighi di comunicazione da parte dei beneficiari dei fondi?

Per la maggior parte dei programmi, i servizi della Commissione monitoreranno e valuteranno la comunicazione e la visibilità in modo analogo a quanto avviene per il rispetto degli altri obblighi contrattuali del programma.

In sezioni specifiche degli accordi di finanziamento ci sarà un riferimento più preciso alle sanzioni?

La Commissione non intende pubblicare linee guida sulla metodologia per stabilire la portata della violazione o l'importo delle rettifiche. Per quanto riguarda i fondi di cui al CPR, se necessario, lo Stato membro dovrebbe procedere alle rettifiche in modo analogo a quanto avviene per altre rettifiche finanziarie applicate a norma dell'articolo 103 CPR sulle rettifiche finanziarie da parte degli Stati membri.

4. Questioni legate a programmi specifici

4.1. Regolamento recante disposizioni comuni

Dove si trovano i requisiti giuridici sulla visibilità e la comunicazione stabiliti nel [regolamento recante disposizioni comuni](#)?

TITOLO III PROGRAMMAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali sui fondi

Articolo 22

Contenuto dei programmi

1. *Ciascun programma stabilisce una strategia che indichi il contributo del programma agli obiettivi strategici o dell'obiettivo specifico del JTF e la comunicazione dei risultati.*
2. *Un programma è costituito da una o più priorità. Ciascuna priorità corrisponde a un unico obiettivo strategico, all'obiettivo specifico del JTF oppure all'assistenza tecnica, se attuata a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, o dell'articolo 37. Una priorità può avvalersi del sostegno di uno o più fondi, a meno che non riceva il sostegno del JTF o riguardi l'assistenza tecnica attuata a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, o dell'articolo 37. Una priorità che corrisponde a un obiettivo strategico consiste di uno o più obiettivi specifici. Più priorità possono corrispondere allo stesso obiettivo strategico o all'obiettivo specifico del JTF.*

Per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, un programma si avvale del sostegno di un fondo ed è composto da obiettivi specifici e da obiettivi specifici relativi all'assistenza tecnica.

3. *Ciascun programma stabilisce:*

(...)

- j) l'approccio previsto in termini di comunicazione e visibilità del programma mediante la definizione dei suoi obiettivi, del pubblico destinatario, dei canali di comunicazione, compresa la diffusione sui social media, ove opportuno, del bilancio previsto e dei pertinenti indicatori di sorveglianza e valutazione.*

CAPO III

Visibilità, trasparenza e comunicazione

Sezione I

Visibilità del sostegno fornito dai fondi

Articolo 46

Visibilità

Ciascuno Stato membro garantisce:

- a) *la visibilità del sostegno in tutte le attività relative alle operazioni sostenute dai fondi, con particolare attenzione alle operazioni di importanza strategica;*
- c) *la comunicazione ai cittadini dell'Unione del ruolo e dei risultati conseguiti dai fondi mediante un portale web unico che offra accesso a tutti i programmi che vedono coinvolto lo Stato membro interessato.*

Articolo 47

Emblema dell'Unione

Gli Stati membri, le autorità di gestione e i beneficiari usano l'emblema dell'Unione in conformità dell'allegato IX nello svolgimento di attività di visibilità, trasparenza e comunicazione.

Articolo 48

Responsabili della comunicazione e reti di comunicazione

1. *Ciascuno Stato membro individua un coordinatore della comunicazione per le attività di visibilità, trasparenza e comunicazione in relazione al sostegno a carico dei fondi, anche per programmi compresi nell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) qualora lo Stato membro ospiti l'autorità di gestione. Il coordinatore della comunicazione può essere nominato al livello dell'organismo di cui all'articolo 71, paragrafo 6, e coordina le misure in materia di comunicazione e visibilità tra i programmi.*

Il coordinatore della comunicazione coinvolge nelle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione gli organismi seguenti:

- a) *le rappresentanze della Commissione europea e gli uffici di collegamento del Parlamento europeo negli Stati membri, oltre che i centri di informazione Europe Direct e altre reti pertinenti, organizzazioni di istruzione e di ricerca;*
 - d) *altri partner pertinenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1.*
2. *Ciascuna autorità di gestione individua un responsabile della comunicazione per ciascun programma. Un responsabile della comunicazione può essere responsabile di più di un programma.*
 3. *La Commissione gestisce una rete composta dai coordinatori della comunicazione, dai responsabili della comunicazione e da rappresentanti della Commissione a fini di scambio di informazioni sulle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione.*

Sezione II
Trasparenza dell'attuazione dei fondi e comunicazione sui programmi
Articolo 49

Responsabilità dell'autorità di gestione

1. *L'autorità di gestione garantisce che, entro sei mesi dalla decisione di approvazione del programma, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sui programmi sotto la sua responsabilità, che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma.*
2. *L'autorità di gestione garantisce la pubblicazione sul sito web di cui al paragrafo 1, o sul portale web 'unico di cui all'articolo 46, lettera b), di un calendario degli inviti a presentare proposte che sono stati pianificati, aggiornato almeno tre volte all'anno, con i dati indicativi seguenti:*
 - a) *area geografica interessata dall'invito a presentare proposte;*
 - b) *obiettivo strategico o obiettivo specifico interessato;*
 - c) *tipologia di richiedenti ammissibili;*
 - d) *importo totale del sostegno per l'invito;*
 - e) *data di apertura e chiusura dell'invito.*
3. *L'autorità di gestione mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul sito web in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione e aggiorna l'elenco almeno ogni quattro mesi. A ciascuna operazione è attribuito un codice unico. L'elenco contiene gli elementi seguenti:*
 - a) *per le persone giuridiche, il nome del beneficiario e, nel caso di appalti pubblici, del contraente;*
 - b) *se il beneficiario è una persona fisica, nome e cognome;*
 - c) *per le operazioni nell'ambito del FEAMPA relative a un peschereccio, il numero di identificazione nel registro della flotta peschereccia dell'Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione (47);*
 - d) *la denominazione dell'operazione;*
 - e) *lo scopo dell'operazione e i risultati attesi o conseguiti;*
 - f) *la data di inizio dell'operazione;*
 - g) *la data prevista o effettiva di completamento dell'operazione;*
 - h) *il costo totale dell'operazione;*
 - i) *il fondo interessato;*
 - j) *l'obiettivo specifico interessato;*
 - k) *il tasso di cofinanziamento dell'Unione;*
 - l) *l'indicatore di località o di geolocalizzazione per l'operazione e il paese interessati;*
 - m) *per le operazioni mobili o che riguardano diverse località, la località del beneficiario se si tratta di una persona giuridica; o la regione a livello NUTS 2 se il beneficiario è una persona fisica;*
 - n) *la tipologia di intervento dell'operazione in conformità dell'articolo 73, paragrafo 2, lettera g).*

I dati di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono rimossi due anni dopo la data della pubblicazione iniziale sul sito.

4. *I dati di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono pubblicati sul sito web di cui al paragrafo 1 o nel portale web unico di cui all'articolo 46, lettera b) del presente regolamento, in formati aperti e leggibili meccanicamente, come stabilito all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio(48), che consentano di*

- ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati.*
5. *Prima della pubblicazione, l'autorità di gestione informa i beneficiari che i dati saranno resi pubblici a norma del presente articolo.*
 6. *L'autorità di gestione provvede affinché i materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità, anche a livello di beneficiari, siano, su richiesta, messi a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione, e che all'Unione sia concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano, in conformità dell'allegato IX. Ciò non comporta costi aggiuntivi significativi o un onere amministrativo rilevante per i beneficiari o per l'autorità di gestione.*

Articolo 50

Responsabilità dei beneficiari

1. *I beneficiari e gli organismi che attuano gli strumenti finanziari riconoscono il sostegno fornito dai fondi all'operazione, comprese le risorse reimpiegate a norma dell'articolo 62, nei modi seguenti:*
 - a) *fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;*
 - b) *apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;*
 - c) *esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo a quanto segue:*
 - i. *operazioni sostenute dal FESR e dal Fondo di coesione il cui costo totale supera 500 000 EUR;*
 - ii. *operazioni sostenute dal FSE+, dal JTF, dal FEAMPA, dall'AMIF, dall'ISF o dal BMVI il cui costo totale supera 100 000 EUR;*
 - d) *per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico;*
 - e) *per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10 000 000 EUR, organizzando un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.*

Ove un beneficiario del FSE+ sia una persona fisica, o le operazioni siano sostenute a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+, non si applica la prescrizione di cui al primo comma, lettera d).

In deroga al primo comma, lettere c) e d), per le operazioni sostenute dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, il documento che specifica le condizioni per il sostegno può stabilire requisiti specifici per l'esposizione pubblica delle informazioni sul sostegno fornito dai fondi ove ciò sia

giustificato da ragioni di sicurezza e di ordine pubblico in conformità dell'articolo 69, paragrafo 5.

2. *Per i fondi per piccoli progetti, il beneficiario rispetta gli obblighi di cui all'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento Interreg. Per gli strumenti finanziari il beneficiario provvede, mediante clausole contrattuali, a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettera c).*
3. *Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi di cui all'articolo 47 o ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l'autorità di gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata.*

A norma del CPR, l'autorità di gestione è obbligata a pubblicare sul sito internet un elenco delle operazioni con un contenuto preciso stabilito. Uno degli obblighi è la pubblicazione del nome e del cognome (se il destinatario è una persona fisica), che tuttavia saranno rimossi due anni dopo la pubblicazione iniziale sul sito. Perché solo due anni dopo e non al termine dell'operazione? (NB: articolo 49, paragrafo 3).

La disposizione di cui all'articolo 49, paragrafo 3, CPR è coerente con l'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento finanziario, dato che gli obblighi nell'ambito dei programmi in regime di gestione concorrente non dovrebbero essere più rigorosi di quelli in regime di gestione diretta o indiretta.

La modifica al regolamento finanziario è stata introdotta dal regolamento omnibus. È opportuno che i dati personali relativi alle persone fisiche non siano pubblicati per un periodo superiore alla durata di utilizzo dei fondi da parte del destinatario; pertanto, tali dati dovrebbero essere cancellati dopo due anni.

La modifica delle norme relative alla pubblicazione dei dati dei beneficiari per le persone fisiche ha preso le mosse dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 9 novembre 2010, *Volker und Markus Schecke GbR, Hartmut Eifert contro Land Hessen*⁽³⁾ nell'ambito della PAC.

A norma del CPR, in caso di violazione delle norme l'autorità di gestione può sopprimere fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata. Sarà stabilito quale tipo di violazione potrebbe comportare una riduzione del sostegno dei fondi e per quale importo, o limiti parziali? Le norme saranno uniformi per tutti gli Stati membri o spetterà a ciascuno Stato membro decidere in che misura ridurre l'importo in caso di una violazione delle norme?

La Commissione non intende pubblicare linee guida sulla metodologia per stabilire la portata della violazione o l'importo delle rettifiche. Gli Stati membri dovrebbero procedere alle rettifiche in modo analogo a quanto avviene per altre rettifiche finanziarie applicate a norma dell'articolo 103 CPR sulle rettifiche finanziarie da parte degli Stati membri.

⁽³⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 9 novembre 2010, *Volker und Markus Schecke GbR, Hartmut Eifert contro Land Hessen*, C-92/09, ECLI:EU:C:2010:662.

Come prevede la Commissione di essere coinvolta praticamente nella visibilità delle operazioni di importanza strategica e nelle operazioni il cui costo totale supera i 10 milioni di euro?

L'obbligo minimo stabilito dall'articolo 50, paragrafo 1, lettera e), CPR consiste nell'organizzare un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgere in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile. Questo significa informarle delle future attività di visibilità all'inizio della fase di pianificazione. La Commissione si impegna a monitorare per quanto possibile il rispetto dei requisiti di comunicazione e visibilità (ad esempio informando regolarmente i comitati di sorveglianza), non solo attraverso i servizi centrali ma anche con il contributo delle rappresentanze negli Stati membri, che sono la voce della Commissione nel paese che le ospita e possono quindi essere il punto di riferimento unico.

Sarebbe gradito se le nuove norme sulla comunicazione potessero ridurre le possibilità per gli amministratori locali di "ostentare" costruzioni ed edifici nei comuni o nei quartieri di loro competenza senza citare i finanziamenti dell'UE. Dal nostro punto di vista l'obbligo di indicare l'uso dei finanziamenti dell'UE dovrebbe essere inteso come onnicomprensivo, anche durante le fasi iniziali e finali della comunicazione dei beneficiari, senza ridursi all'apposizione (formale) di targhe esterne sugli edifici costruiti/rinnovati.

I servizi competenti della Commissione monitoreranno il rispetto dei requisiti di comunicazione e visibilità in modo analogo a quanto avviene per l'attuazione di altri aspetti del programma.

Vorremmo che si prestasse attenzione alla durata di esposizione del cartellone. In particolare, secondo noi, definire il periodo di esposizione del cartellone permanente in base alla visibilità degli impatti del progetto è troppo poco preciso. Potrebbe essere più pertinente definire il periodo in base all'importo o al tipo di investimento.

Nei casi stabiliti dall'articolo 50, paragrafo 1, lettera c), CPR, le targhe o i cartelloni permanenti, chiaramente visibili al pubblico, devono essere esposti non appena inizia l'attuazione materiale delle operazioni che comportano investimenti materiali o quando vengono installate le attrezzature acquistate.

In questo contesto "permanententi" deve essere inteso come presenti e non rimossi per il periodo di tempo in cui l'oggetto materiale, l'infrastruttura o la costruzione in questione esistono fisicamente e vengono utilizzati allo scopo per cui sono stati finanziati.

Per le operazioni sostenute dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione, dal Fondo Sicurezza interna e dallo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, le norme previste dall'articolo 50, paragrafo 1, lettera c), sono soggette alla deroga di cui all'articolo 50, paragrafo 1, ultimo comma.

4.2. Dispositivo per la ripresa e la resilienza

Dove si trovano i requisiti giuridici sulla visibilità e la comunicazione applicabili al dispositivo per la ripresa e la resilienza e quali linee guida supplementari sono disponibili?

Tre fonti principali stabiliscono i requisiti giuridici di visibilità e comunicazione applicabili al dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza

CAPO VIII

COMUNICAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Informazione, comunicazione e pubblicità

1. *La Commissione può avviare attività di comunicazione per garantire la visibilità del finanziamento dell'Unione per il sostegno finanziario previsto nel pertinente piano per la ripresa e la resilienza, anche attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali interessate. La Commissione può, se del caso, garantire che il sostegno nell'ambito del dispositivo sia comunicato e riconosciuto mediante una dichiarazione di finanziamento.*
2. *I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, anche, ove opportuno, attraverso il logo dell'Unione e una dichiarazione adeguata sul finanziamento che recita «finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU», in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.*
3. *La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul dispositivo, sulle azioni intraprese a norma dello stesso e sui risultati ottenuti. La Commissione, ove opportuno, informa gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo in merito alle sue azioni e li coinvolge nelle stesse. Le risorse finanziarie destinate al dispositivo contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 4.*

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza di ciascuno Stato membro

Monitoraggio e attuazione

(considerando sulla comunicazione)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che il sostegno finanziario nell'ambito del dispositivo sia comunicato e riconosciuto conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241. Un sostegno tecnico può essere richiesto nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio per assistere gli Stati membri nell'attuazione dei loro PRR.

Articolo 10 dell'accordo di finanziamento dell'RRF**Articolo 10*****Pubblicazione di informazioni, visibilità dei finanziamenti dell'Unione e diritto di utilizzo***

1. *Fatto salvo l'articolo 34 del regolamento RRF, l'informazione, la comunicazione e la pubblicità dei finanziamenti dello Stato membro nell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza sono almeno allo stesso livello di quelle stabilite dalle norme dello Stato membro per i finanziamenti pubblici senza contributi provenienti dal bilancio dell'Unione.*
2. *Al fine di rispettare i propri obblighi stabiliti dall'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento RRF, e in particolare per garantire la diffusione di informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a pubblici diversi, tra cui i media e il grande pubblico, lo Stato membro è tenuto a:*
 - a) *disporre di una strategia a livello di Stato membro per sensibilizzare e garantire il riconoscimento del contributo dell'RRF alla ripresa dell'Europa e, in particolare, alla duplice transizione verde e digitale;*
 - b) *esporre, ove necessario, in modo corretto e ben visibile l'emblema dell'UE corredato dell'opportuna dichiarazione di finanziamento (tradotta nelle lingue locali se necessario) "Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto e di Stato membro;*
 - c) *creare e mantenere un unico spazio web con le informazioni relative al piano di ripresa e resilienza e ai relativi progetti e comunicarne l'indirizzo alla Commissione;*
 - d) *assicurare che i destinatari finali dei finanziamenti dell'Unione nell'ambito dell'RRF rendano nota l'origine degli stessi e ne garantiscano la visibilità.*
3. *Quando è esposto insieme a un altro logo, l'emblema dell'UE deve essere visibile almeno quanto altri eventuali loghi che lo affiancano. L'emblema deve restare distinto e a sé stante e non può essere modificato con apposizione di testo aggiuntivo o altri marchi visivi o di fabbrica. Per evidenziare il sostegno dell'Unione non è ammesso l'uso di altre identità visive o altri loghi, a parte l'emblema.*
4. *Le attività di comunicazione e diffusione relative al piano di ripresa e resilienza e svolte dallo Stato membro in qualsiasi forma e con qualunque mezzo utilizzano informazioni corrette sul piano fattuale.*
5. *Ove applicabile, lo Stato membro utilizza la seguente avvertenza (tradotta nelle lingue locali se necessario): "Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. Pareri e opinioni espressi appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono esserne ritenute responsabili."*
6. *Lo Stato membro concede alla Commissione il diritto di utilizzare gratuitamente i materiali di comunicazione relativi al piano di ripresa e resilienza.*

Gli orientamenti della Commissione destinati agli Stati membri riguardano anche la comunicazione e definiscono ulteriori migliori prassi per la comunicazione relativa al dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Quale dichiarazione di finanziamento bisogna usare per i progetti finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza? Con la dichiarazione di finanziamento "Cofinanziato dall'Unione europea" e "NextGenerationEU" sarà disponibile l'emblema dell'UE?

Come stabilito dall'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, i destinatari dei finanziamenti dell'Unione ne garantiscono la visibilità, anche attraverso l'emblema dell'UE e la dichiarazione di finanziamento "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" (tradotta nelle lingue locali se necessario).

L'emblema dell'UE e la dichiarazione di finanziamento sono disponibili nel [centro di download per gli elementi visivi](#) della Commissione.

È necessaria una strategia di comunicazione per il dispositivo per la ripresa e la resilienza?

Sì, l'accordo di finanziamento (articolo 10, paragrafo 2, lettera a)) specifica che gli Stati membri devono avere una strategia di comunicazione per l'RRF.

La strategia ha lo scopo di sensibilizzare e garantire il riconoscimento del contributo dell'RRF alla ripresa dell'Europa e in particolare alla duplice transizione verde e digitale. Gli Stati membri dovrebbero sviluppare la propria strategia in base alle indicazioni fornite nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza.

Come suggerito negli orientamenti a loro destinati, gli Stati membri sono incoraggiati anche a indicare i progetti selezionati per una comunicazione potenziata. Tali progetti dovrebbero essere le "storie di successo" dell'RRF con un forte impatto comunicativo.

Nella della loro strategia gli Stati membri sono incoraggiati anche a impegnarsi insieme alla Commissione in attività di comunicazione comuni, ad esempio attraverso la collaborazione con le sue rappresentanze in ciascuno Stato membro.

È necessario un sito internet per il piano per la ripresa e la resilienza?

Sì, l'accordo di finanziamento (articolo 10, paragrafo 2, lettera c)) stabilisce che gli Stati membri sono tenuti a creare e mantenere un unico spazio web che fornisca informazioni relative al piano per la ripresa e la resilienza e ai relativi progetti e a comunicarne l'indirizzo alla Commissione.

Quali sono le buone prassi negli Stati membri?

Ogni Stato membro è incoraggiato a nominare un coordinatore nazionale per la comunicazione in merito all'RRF e a comunicarne i dettagli alla Commissione. La Commissione inserirà il coordinatore nel forum di INFORM EU specifico per l'RRF.

Le strategie di comunicazione del piano per la ripresa e la resilienza sono molto diverse a seconda dello Stato membro. Alcune si distinguono in quanto sono molto dettagliate e riconoscono la necessità di coordinare la comunicazione sull'RRF e sulle altre fonti di finanziamento. In modo analogo, una guida all'identità visiva per i beneficiari e un elenco delle attività di comunicazione minime sono buone prassi utili per dare l'esempio.

Tra gli esempi di migliori prassi ci sono anche i suggerimenti concreti per la cooperazione con le rappresentanze della Commissione e le attività di comunicazione comuni. Le autorità di gestione dei diversi fondi dell'UE dovrebbero essere regolarmente in contatto con le rappresentanze per poter comunicare insieme i vantaggi dei finanziamenti dell'Unione. Ad

esempio, nel 2021 in uno Stato membro sono stati promossi alcuni spot televisivi che presentavano progetti selezionati insieme dalle autorità di gestione nazionali e dalla rappresentanza. La rappresentanza è in contatto con il ministero delle Finanze per individuare gli esempi più adatti. Le autorità di gestione di tutti i programmi di finanziamento dell'Unione e la rappresentanza si incontrano regolarmente per concordare le azioni di comunicazione.

Qual è il ruolo della rete INFORM EU?

La rete INFORM EU, lanciata nel 2021, è una rete europea di responsabili della comunicazione che hanno il compito di comunicare gli investimenti dell'UE e degli Stati membri in regime di gestione concorrente e riguarda i fondi dell'UE seguenti:

- politica regionale: Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo per una transizione giusta e Fondo di coesione;
- politica sociale: Fondo sociale europeo Plus;
- affari interni: Fondo Asilo, migrazione e integrazione, Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e Fondo Sicurezza interna;
- affari marittimi: Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura.

La rete INFORM EU copre anche il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Obiettivo della rete è promuovere le competenze degli Stati membri e delle regioni nell'ambito della comunicazione, della visibilità e della trasparenza dell'UE, creando al contempo una piattaforma collaborativa tra la Commissione e i programmi dell'Unione in regime di gestione concorrente. La rete intende migliorare la visibilità di SG-RECOVER per le azioni dell'UE a livello nazionale, regionale e locale.

La Commissione ha un atteggiamento proattivo e incoraggia fortemente gli Stati membri a partecipare alla rete INFORM EU e a coinvolgere i colleghi dell'RRF nelle reti di comunicazione nazionali. Gli Stati membri sono incoraggiati anche a informare e coinvolgere le rappresentanze della Commissione nelle attività di comunicazione su programmi e progetti specifici in ciascuno Stato membro. In questo contesto il coordinamento è garantito anche attraverso la rete INFORM EU. Molte attività sono adattate all'RRF, come le sessioni dedicate durante le riunioni plenarie semestrali, gli incontri di valutazione per scambiare le migliori prassi e il seminario virtuale mensile sulla comunicazione con gli Stati membri. Inoltre la rete INFORM EU organizza seminari e formazioni. Gli Stati membri sono già stati informati di questa possibilità con una lettera, del 14 settembre 2021, inviata dai direttori generali di SG-RECOVER e della DG Affari economici e finanziari.

[Nell'ambito del piano nazionale per la ripresa e la resilienza sarà pubblicato un nuovo invito a presentare candidature per i pannelli solari e l'ammmodernamento energetico. I beneficiari sono persone fisiche e i siti di attuazione sono edifici e proprietà privati. Quale tipo di targhe o cartelloni devono essere esposti in questi casi e che informazioni devono contenere? Se i beneficiari sono persone fisiche, sarebbero sufficienti targhe più piccole \(A4 o A5\)? Che informazioni dovrebbero essere indicate sulle targhe?](#)

L'accordo di finanziamento dell'RRF stabilisce che, ove necessario, gli Stati membri devono esporre in modo corretto e ben visibile l'emblema dell'UE corredato della dichiarazione di finanziamento (tradotta nelle lingue locali se necessario) "Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto e di Stato membro. Gli Stati membri devono assicurare anche che i destinatari finali dei finanziamenti dell'Unione nell'ambito dell'RRF rendano nota l'origine degli stessi e ne garantiscano la visibilità.

L'emblema dell'UE deve essere visibile almeno quanto altri eventuali loghi che lo affiancano. L'emblema deve restare distinto e a sé stante e non può essere modificato con apposizione di testo aggiuntivo o altri marchi visivi o di fabbrica. Per evidenziare il sostegno dell'Unione non è ammesso l'uso di altre identità visive o altri loghi, a parte l'emblema.

Nel caso in questione, in cui i beneficiari sono persone fisiche e i siti di attuazione sono edifici e proprietà privati, si suggerisce di usare poster più piccoli (A4 o A5) che mostrino l'emblema dell'UE e la dichiarazione che rende nota l'origine dei finanziamenti dell'UE, nel rispetto in particolare delle disposizioni citate dell'accordo di finanziamento (sulle dimensioni dell'emblema dell'UE rispetto ad altri loghi, ecc.).

[Ho una domanda. Come posso contattarvi?](#)

La Commissione è pronta ad aiutare gli Stati membri nella comunicazione sull'RRF.

Le domande possono essere inviate a: EC-RECOVER@ec.europa.eu.

Incoraggiamo inoltre gli Stati membri a partecipare alla rete [INFORM EU](#), il forum comune che riunisce i comunicatori dei finanziamenti dell'UE della Commissione e degli Stati membri. In INFORM EU molte attività sono adattate all'RRF, come le sessioni dedicate durante le riunioni plenarie semestrali, gli incontri di valutazione per scambiare le migliori prassi e il seminario virtuale mensile sulla comunicazione con gli Stati membri per discutere di questioni relative alla comunicazione. Per partecipare a INFORM EU, contattate il vostro coordinatore nazionale INFORM EU.

SG-RECOVER ha creato un [sito internet](#) con domande e risposte relative all'RRF. Il sito non è accessibile al pubblico ma è a disposizione del personale delle amministrazioni nazionali che dispongono di una password di accesso webgate.

4.3. Politica agricola e di sviluppo rurale

[Dove si trovano i requisiti giuridici sulla visibilità e la comunicazione applicabili alla politica agricola?](#)

Il regolamento che stabilisce le norme sul sostegno ai piani strategici che devono essere elaborati dagli Stati membri nell'ambito della PAC e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal FEASR è l'atto di base per i piani strategici della PAC per il periodo 2023-2027.

L'articolo 110, paragrafo 2, lettere j) e k), del progetto di regolamento stabilisce le disposizioni di base con gli obblighi di comunicazione e visibilità dell'autorità di gestione.

Articolo 110

Autorità di gestione

2. *L'autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del piano strategico della PAC. Essa assicura in particolare:*
 - j) *che i beneficiari nel quadro di interventi finanziati dal FEASR diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali riconoscano il sostegno finanziario ricevuto, anche tramite l'uso adeguato dell'emblema dell'Unione conformemente alle norme stabilite dalla Commissione in applicazione del paragrafo 5;*
 - k) *che sia data pubblicità al piano strategico della PAC, tra l'altro attraverso la rete*

nazionale della PAC, informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi coinvolti nella promozione della parità di genere e le organizzazioni non governative interessate (incluse le organizzazioni che operano nel settore dell'ambiente) circa le possibilità offerte dal piano strategico della PAC e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti dello stesso, nonché informando i beneficiari e il pubblico circa i contributi dell'Unione all'agricoltura e allo sviluppo rurale tramite il piano strategico della PAC.

Per il sostegno finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia, ove opportuno, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di gestione utilizzi gli strumenti e le strutture di visibilità e comunicazione utilizzati dal FEASR.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono condizioni uniformi per l'applicazione dei requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità.

5. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 che integrino il presente regolamento con norme dettagliate sull'applicazione dei requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità di cui al paragrafo 2, lettere j) e k). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.*

Fino alla fine del 2022 siamo in un periodo di transizione in cui continuano a restare in vigore tutte le norme attuali. I servizi della Commissione stanno redigendo l'atto di esecuzione.

Le nuove norme sulla visibilità e la comunicazione saranno applicabili anche al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, data la loro legislazione specifica?

Le disposizioni transitorie per il sostegno del FEASR hanno esteso l'applicazione del [regolamento \(UE\) n. 1303/2013](#) e, di conseguenza, delle attuali norme sull'informazione e la comunicazione relative al sostegno di tutti i fondi strutturali e di investimento europei, ossia l'obbligo per i beneficiari di riconoscere il sostegno esponendo l'emblema dell'UE e un riferimento al fondo. (La dichiarazione usata attualmente per i progetti finanziati dal FEASR è: "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali").

I fondi relativi a NextGenerationEU (8 miliardi di euro dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa), da attuare nei programmi di sviluppo rurale che sono stati prorogati per coprire il periodo di transizione 2021-2022, devono essere considerati fondi FEASR in termini di requisiti di visibilità, una volta inseriti nei programmi di sviluppo rurale. Pertanto essi seguiranno le norme esistenti sopra indicate, vale a dire che non ci saranno modifiche o requisiti di visibilità specifici per questi fondi.

4.4. Altri programmi

Tenendo conto del fatto che la sezione MEDIA del programma Europa creativa mantiene un logo specifico per il periodo di programmazione 2021-2027, per coerenza si potrebbe usare un logo "Cofinanziato dall'Unione europea/Europa creativa" per la comunicazione relativa alle sezioni di Europa creativa diverse da MEDIA? La Commissione metterà a disposizione questo logo in tutte le lingue ufficiali o consentirà ai responsabili nazionali di crearlo?

Il caso della sezione MEDIA del programma Europa creativa è un'eccezione tra gli strumenti giuridici adottati nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, dato che il suo logo specifico è stato mantenuto. La situazione è diversa per gli altri due elementi del programma, le sezioni cultura e transettoriale.

Su queste basi è stato adottato l'approccio seguente:

Riconoscimento dei finanziamenti - tutti i beneficiari

- Sezioni cultura e transettoriale: "Cofinanziato dall'Unione europea" - la dichiarazione di finanziamento esiste in tutte le lingue.
- Sezione MEDIA: "Cofinanziato da + logo MEDIA" - la dichiarazione di finanziamento esiste in tutte le lingue.
- Quando sono coinvolte tutte e tre le sezioni, va usato un "logo misto": "Cofinanziato dall'Unione europea + logo MEDIA" - esiste in tutte le lingue (si veda di seguito).



- Queste regole sono stabilite in modo esplicito nell'allegato 5 dell'accordo giuridico con i beneficiari.

Comunicazione da parte degli sportelli Europa creativa (CEDESK)

- Comunicazione relativa alla sezione cultura, alla sezione transettoriale o a tutte e tre le sezioni: gli sportelli Europa creativa sono autorizzati a usare il titolo/l'intestazione "Europa creativa", ma senza l'emblema dell'UE (cfr. l'identità e gli elementi visivi definiti per il lancio del programma Europa creativa).
- Quando comunicano solo sulla sezione MEDIA, gli sportelli Europa creativa utilizzano il logo e l'identità visiva di MEDIA.

5. Link pertinenti

[10 modi in cui i destinatari dei finanziamenti dell'UE possono comunicare e garantire la visibilità dell'UE](#) (informazioni pubbliche sul sito Europa.eu in merito alle opportunità di finanziamento e alle procedure di appalto)

[Centro di download per gli elementi visivi](#) (strumento online della Commissione europea per generare l'emblema dell'UE e la dichiarazione di finanziamento)

[Linee guida visive sull'uso dell'emblema dell'Unione europea nel quadro dei programmi 2021-2027 dell'UE](#)

[Kit di strumenti per la visibilità dell'Unione: manuale d'immagine 2021-2027 per le autorità di gestione e i beneficiari dei progetti elaborato dalla DG Politica regionale e urbana della Commissione](#)

[Rete INFORM EU \(una rete europea di responsabili della comunicazione che hanno il compito di comunicare gli investimenti dell'UE e degli Stati membri in regime di gestione concorrente\)](#)

6. Contatti

Il gruppo "Informazione" del Consiglio: tratta le questioni concernenti la trasparenza, l'accesso del pubblico ai documenti e la comunicazione degli Stati membri sull'UE. Ha affrontato discussioni sull'attuazione delle norme in materia di comunicazione e visibilità e i delegati degli Stati membri hanno presentato numerose interrogazioni alla Commissione attraverso il suo segretariato a cui viene data una risposta in questa pubblicazione. Il segretariato del gruppo "Informazione" può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: information.wp@consilium.europa.eu.

SG RECOVER: dipartimento della Commissione responsabile dell'attuazione dell'RRF nell'ambito di NextGenerationEU: EC-RECOVER@ec.europa.eu.

Direzione generale della Politica regionale e urbana: dipartimento della Commissione responsabile della politica dell'Unione per le regioni e le città. Coordina l'attuazione dei fondi dell'UE disciplinati dal CPR e le relative norme sulla comunicazione e la visibilità: REGIO-EXTERNAL-COMMUNICATION@ec.europa.eu.

Il Servizio centrale per la proprietà intellettuale della Commissione, all'interno del Centro comune di ricerca: EC-IPR@ec.europa.eu.

DG Comunicazione, Identità visiva: fornisce sostegno e consulenza sull'uso dell'emblema dell'UE e sull'identità visiva e istituzionale della Commissione europea: COMM-VISUAL-IDENTITY@ec.europa.eu.

DG Comunicazione, Requisiti di visibilità: sostegno e consulenza sulle norme istituzionali dell'UE sulla comunicazione e la visibilità nell'ambito dei programmi di finanziamento dell'UE e di NextGenerationEU:

COMM-VISIBILITY-REQUIREMENTS@ec.europa.eu.

7. Elenco delle abbreviazioni

PAC	Politica agricola comune
Chafea	Agenzia esecutiva per la salute, i consumatori, l'agricoltura e la sicurezza alimentare
MICS	Modello istituzionale di convenzione di sovvenzione
CPR	Regolamento recante disposizioni comuni
FEASR	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
RRF	Dispositivo per la ripresa e la resilienza
SG-RECOVER	Task force Ripresa e resilienza
Gruppo "Informazione"	Gruppo "Informazione" del Consiglio